

milia; in seguito venne estesa a tutte le condanne infamanti portanti interdizioni o incapacità perpetue, e ora si vorrebbe estenderla a tante altre condanne temporanee, che tali interdizioni o incapacità davvero non meritano.

Infatti, se per ogni minima condanna, anche a 24 ore di arresti, si richiede la lunga procedura della riabilitazione, io domando dove si andrà a finire!

Dunque, se non per ragioni di coordinazione della legge, se non per ragioni di logica pura e semplice, almeno in omaggio al principio tradizionale e scientifico, in omaggio alla natura e allo scopo dell'istituto della riabilitazione, domando che non si parli di essa per casi come quelli dei quali ora discutiamo.

Se l'onorevole presidente e la Camera me lo permettono, dirò ancora una parola sul mio emendamento alla lettera *d*.

In questo comma *d* trovo le parole: *Salvi i casi di riabilitazione a termini di legge*. Ora, io non so se si tratta di una semplice scorrettezza di frase, ovvero di un concetto errato; ma è certo che la riabilitazione, secondo il Codice penale, non si dà se non per le condanne che portano interdizione perpetua dai pubblici uffici o altra incapacità perpetua. Ma dire: *Salvo i casi di riabilitazione a termini di legge*, farebbe supporre che vi siano dei casi contemplati in questo comma, i quali richiedono, e altri che non richiedono la riabilitazione.

Ora la riabilitazione si richiede, non in forza del Codice penale, ma in forza delle precise disposizioni di questa legge; quindi mi parrebbe più opportuno dire semplicemente: « *Salva la riabilitazione*. » Ma, poichè anche questa frase non mi pare strettamente corretta, perciò ripeterei addirittura l'espressione che si trova nella lettera *b*, e direi: « *finchè non abbiano ottenuta la riabilitazione*. »

È questione di dicitura, ma la correzione è necessaria; perchè altrimenti si darebbe luogo a gravi dubbi ed a non lievi quistioni per coloro che dovranno interpretare ed applicare la legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini.

Lucchini. Dirò due parole sole per replicare all'onorevole Mecacci, al quale non ho contraddetto le osservazioni da lui fatte nel senso più liberale, e che appunto per questo io sarei disposto in massima ad accogliere. Ma l'ono-

revole Mecacci, nei suoi riferimenti alla legge elettorale politica e alla legge comunale e provinciale, ha scambiato la lettera *b* con la lettera *c* dell'articolo 17.

Il suo emendamento è proposto alla lettera *b*, e si riferisce quindi ai condannati per oziosità, vagabondaggio o mendicizia. Per questa parte nella legge elettorale politica è stabilito (articolo 87) che « tale incapacità cesserà un anno dopo espiata la pena »; appunto quella dicitura, che io ho testè accennata. La legge comunale e provinciale, invece, all'articolo 30 stabilisce il limite di un anno, non per gli oziosi, vagabondi e mendicanti, ma per gli ammoniti e per i sottoposti a vigilanza speciale.

Mecacci. Ma questa è un'altra questione.

Lucchini. Dunque la limitazione dell'anno, secondo la legge comunale e provinciale, non è per gli oziosi, vagabondi e mendicanti, ma per gli ammoniti ed i sorvegliati speciali; i quali ammoniti e sorvegliati possono esser tali, non solo per oziosità, vagabondaggio o mendicizia, ma anche per altre cause. Ora gli ammoniti cadono sotto il disposto della lettera *e* (articolo 30 della legge comunale e provinciale) e non sotto quella sanzione a cui si riferisce l'emendamento dell'onorevole Mecacci.

Presidente. Desidera parlare, onorevole ministro?

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. Farò brevi osservazioni a sostegno della conclusione alla quale intendo venire.

L'onorevole Mecacci ha scritto un libro sulla capacità giuridica dei condannati, e ce ne ha dato un saggio nelle osservazioni fatte testè, e delle quali dobbiamo ringraziarlo.

Egli trova eccessiva, irrazionale, e poco conforme al rimanente della legislazione, la disposizione dell'articolo 17, specialmente alla lettera *b*, là dove si parla di condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia, i quali non sono nè elettori, nè eleggibili all'ufficio di *probo-viro*, finchè non abbiano ottenuta la riabilitazione.

Ma già l'onorevole Lucchini ha osservato come questa disposizione abbia un precedente importantissimo nella nostra legislazione.

Io debbo inoltre osservare che si può ben criticare il sistema seguito in questa legge, di non distinguere, cioè, la qualità di elettore dalla qualità di eleggibile in ordine alle cause d'incapacità; ma, una volta accettato il si-